

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 460)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1972

Aumento dell'assegnazione annua
a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — La copertura delle spese per il funzionamento del CNEL è, come è noto, assicurata attraverso un'assegnazione annua, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro (rubrica: « Servizi generali dello Stato ») non suscettibile di variazioni con la legge di bilancio.

Rimane, quindi, tuttora, operante il disposto dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente la determinazione dell'assegnazione stessa nell'importo annuo di lire 500 milioni.

Il CNEL ha finora potuto far fronte al progressivo aumento generale di costi attuando, sulle spese non obbligatorie, una drastica economia, inizialmente limitata alle spese di rappresentanza, estesa quindi ai « servizi » meno indispensabili e completata, infine, col parziale accantonamento dei programmi di studi ed indagini già impostati.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — che rende applicabili al personale del Segretariato generale del CNEL i miglioramenti economici e di carriera connessi con la riforma della pubblica Amministrazione — le spese obbligatorie « correnti » del Consiglio anzidetto sono aumentate notevolmente.

È da tener altresì conto che il Consiglio dell'economia non può continuare a differire l'attuazione di quelle iniziative che rientrano nei propri fini istituzionali, tanto più che è prevista una maggiore valorizzazione dell'attività consiliare in conformità di quanto ripetutamente auspicato in tutte le sedi politiche, parlamentari e sindacali e preannunziato dal Governo.

Si rende, pertanto, necessario promuovere un provvedimento legislativo, inteso a mo-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dificare il disposto del citato articolo 6 della legge n. 1246, sia elevando a lire 600 milioni l'assegnazione per gli esercizi 1972 e 1973, sia prevedendo la possibilità di variare, con la legge di bilancio, l'assegnazione stessa negli esercizi successivi, in analogia a quanto stabilito per altri organi costituzionali (Corte costituzionale - Consiglio superiore della magistratura).

A tanto provvede l'unito disegno di legge.

Il disegno di legge, già presentato alla Camera dei deputati nel dicembre 1971 (atto n. 3885), è decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Assemblee legislative.

Viene riproposto nello stesso testo, salvo un aggiornamento, costituito dalla estensione dell'aumento di 100 milioni all'anno finanziario 1973, reso necessario dall'avvenuta presentazione del bilancio dello Stato per quell'esercizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.